



REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
 Assessorato del Territorio e dell'Ambiente
 Dipartimento dell'Ambiente

Struttura Territoriale dell'Ambiente di Messina
UOB Territoriale Ambientale 2
 Via Geraci Is.87 - 98123 Messina
 Tel.090-29.28.649 – Fax 090-29.82.360
 Mail : updm.messina@regione.sicilia.it
 Pec : dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

COMUNE DI SAN PIER NICETO		
2829		
31 MAR. 2022		
Delegato	Delegato	Delegato

Messina, prot. n 0021048 del 29/03/2022

Rif. prot. n° del

Oggetto: Ditta SA FIRE PROTECTION S.R.L. – Richiesta Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 e ss.mm.ii. per l'attività di costruzione e manutenzione di impianti e apparecchiature antincendio e attività di granigliatura per manutenzione estintori usati, nello stabilimento sito in C.da S. Biagio s.n.c., zona industriale NCT Comune di San Pier Niceto (ME), foglio di mappa 1 particella 970.

Parere endoprocedimentale per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii. – TRASMISSIONE PARERE PROT. 0021030 DEL 29/03/2022

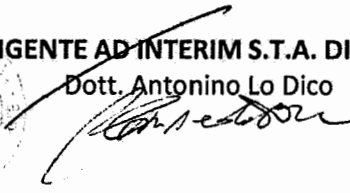
AI SUAP del Comune di
SAN PIER NICETO (ME)
utc@pec.comune.sanpierniceto.me.it

Alla Città Metropolitana di Messina
protocollo@pec.prov.me.it

e p.c.

Ditta SA FIRE PROTECTION S.R.L.
posta@pec.sasrl.it

In riferimento alla Ditta indicata in oggetto, per il seguito di competenza si trasmette il parere endoprocedimentale alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., prot. 0021030 del 29/03/2022.

IL DIRIGENTE AD INTERIM S.T.A. DI MESSINA
 Dott. Antonino Lo Dico





REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Assessorato del Territorio e dell'Ambiente
Dipartimento dell'Ambiente

Struttura Territoriale dell'Ambiente di Messina
UOB Territoriale Ambientale 2
Via Geraci Is.87 - 98123 Messina
Tel.090-29.28.649 – Fax 090-29.82.360
Mail: updm.messina@regione.sicilia.it
Pec: dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

Prot. n. 0021030 del 29/03/2022

Rif. prot n _____ del _____

All. n. _____

OGGETTO: Ditta SA FIRE PROTECTION S.R.L. – Richiesta Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 e ss.mm.ii. per l'attività di costruzione e manutenzione di impianti e apparecchiature antincendio e attività di granigliatura per manutenzione estintori usati, nello stabilimento sito in C.da S. Biagio s.n.c., zona industriale NCT Comune di San Pier Niceto (ME), foglio di mappa 1 particella 970.
Parere endoprocedimentale per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii. –

Annullamento e sostituzione in autotutela del parere endoprocedimentale prot. 0018171 del 18/03/2022

Parere endoprocedimentale A.U.A. n. 5/2022

Considerazioni generali

- VISTO** il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “*Norme in materia ambientale*” e ss.mm.ii. ed in particolare la parte V “*Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera*”;
- VISTO** l'art. 269 del decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii. che recita testualmente:
- comma 1: “[...] *L'autorizzazione è rilasciata con riferimento allo stabilimento. I singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento non sono oggetto di distinte autorizzazioni*”;
 - comma 4 lettera c): “*L'autorizzazione stabilisce, ai sensi degli articoli 270 e 271: [...] c) per le emissioni diffuse, apposite prescrizioni, anche di carattere gestionale, finalizzate ad assicurare il contenimento delle fonti su cui l'autorità competente valuti necessario intervenire*”;
- VISTO** l'articolo 271 del decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii., che recita testualmente:
- comma 4: “*i piani e i programmi di qualità dell'aria previsti dalla normativa vigente possono stabilire appositi valori limite di emissione e prescrizioni più restrittivi di quelli contenuti negli Allegati I, II e III e V alla parte quinta del presente decreto, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio, purché ciò sia necessario al perseguimento ed al rispetto dei valori e degli obiettivi di qualità dell'aria*”;
 - comma 5: “*Per gli impianti e le attività degli stabilimenti anteriori al 1988, anteriori al 2006 o nuovi l'autorizzazione stabilisce i valori limite di emissione e le prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio ed i combustibili utilizzati, a seguito di un'istruttoria che si basa sulle migliori tecniche disponibili e sui valori e sulle prescrizioni fissati nelle normative di cui al comma 3 e nei piani e programmi di cui al comma 4. [...]*”.
- VISTO** l'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. che testualmente recita che “[...] *Non sono sottoposti ad autorizzazione di cui al presente titolo gli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente impianti e attività elencati nella parte I dell'Allegato IV alla parte quinta del presente decreto*”;
- VISTO** l'art. 272-bis del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. che testualmente recita che “[...] *le autorizzazioni possono prevedere misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene degli stabilimenti [...]*” e che tali autorizzazioni possono anche prevedere “[...] *concentrazioni massime di emissione odorigena espresse in unità odorimetriche (ouE/m³ o ouE/s) per le fonti di emissioni odorigene dello stabilimento*”;
- VISTO** l'art. 273-bis del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. che disciplina i medi impianti di combustione ed in particolare il comma 5 che fissa per gli impianti esistenti la tempistica per l'adeguamento ai valori limite e alle prescrizioni fissati nell'Allegato I e nell'Allegato V alla Parte Quinta del citato decreto;
- VISTO** il D.A. n. 175/GAB del 9 agosto 2007, che detta disposizioni in merito alle procedure relative al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera nel territorio della Regione Siciliana;
- VISTO** il D.A. n. 176/GAB del 9 agosto 2007, con il quale è stato approvato il “*Piano regionale di coordinamento*”

- della qualità dell'aria" ai fini del conseguimento, sul territorio regionale, dei valori limite e dei valori bersaglio di qualità dell'aria, in linea con quanto previsto dalla vigente normativa di settore;
- VISTO** l'art. 2 del D.A. 176/2007 come modificato dal D.A. 19/GAB del 11 marzo 2010, che, in considerazione del progressivo miglioramento e dell'elevata efficacia delle migliori tecnologie in atto disponibili, e fatto salvo quanto eventualmente disposto dalla normativa regionale, così come indicato all'art. 271, commi 3 e 4, del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e/o dalla normativa statale di settore per specifiche tipologie di impianti, nella Regione Siciliana sono fissati per le polveri totali, con riferimento agli impianti disciplinati dal paragrafo 5, parte II, Allegato I, alla Parte V del D.Lgs. 152/06 i seguenti valori limite massimi di emissione:
- a) *per le aree ad elevato rischio di crisi ambientale:*
polveri totali (PTS): 20 mg/ Nm³ (soglia di rilevanza = 0,1 Kg/h);
 - b) *per le altre aree:*
polveri totali (PTS): 40 mg/ Nm³ (soglia di rilevanza = 0,1 Kg/h);
- VISTO** il D.A. 4 settembre 2002 *"Dichiarazione del comprensorio del Mela quale area ad elevato rischio di crisi ambientale"*, che riporta: *Art. 1 - L'area costituita dai territori dei comuni di Condò, Gualtieri Sicaminò, Milazzo, Pace del Mela, S. Filippo del Mela, Santa Lucia del Mela, San Pier Niceto è dichiarata "area ad elevato rischio di crisi ambientale del comprensorio del Mela"*;
- VISTO** il D.A. n. 191/17 del 30/03/01, che definisce gli adempimenti a carico di imprese a ridotto inquinamento ambientale sostitutivi dell'obbligo di effettuare periodiche analisi delle emissioni;
- VISTO** il D.A. n. 74/GAB del 8 maggio 2009, *"Linee-guida per l'adozione delle autorizzazioni in via generale previste dall'art. 272, comma 2, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per le attività trasferite alle Province Regionali ai sensi della legge regionale 3 ottobre 1995, n. 71"*;
- VISTA** la Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;
- VISTO** il D.M. 5 aprile 2006, n. 186 (regolamento recante modifiche al D. Mi. del 5 febbraio 1998);
- VISTO** il Decreto dell'Assessore Regionale per il Territorio e Ambiente, n. 154/GAB del 24 settembre 2008 – Approvazione delle linee guida per il contrasto al fenomeno delle emissioni di sostanze odorogene nell'ambito della lotta all'inquinamento atmosferico";
- VISTA** la Circolare n. 58348 del 27 luglio 2009 *"Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per le attività produttive che rientrano nei casi previsti dagli articoli 36 e 37 della legge regionale 15 maggio 2000"* che al punto 2 chiarisce che *"ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 447/98 e ss.mm.ii. il procedimento ha inizio al momento della presentazione della domanda, regolare e completa, presso il S.U.A.P. territorialmente competente, il quale comunica all'interessato l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 9 della L. R. n. 10 del 30 aprile 1991"*;
- VISTO** il D.Lgs. n. 128 del 29/06/2010 che integra ed aggiorna il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 di *"Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa"*;
- VISTO** l'art.11, comma 110, della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26 *"Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2012. Legge di stabilità regionale"* che sopprime le Commissioni Provinciali per la Tutela dell'Ambiente e la lotta contro l'Inquinamento e trasferisce le relative funzioni all'Assessorato Regionale Territorio e dell'Ambiente;
- VISTA** la Legge Regionale n. 21 del 12 Agosto 2014 e ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 68 recante *"Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa"*;
- VISTO** il D.Lgs. 30 luglio 2020 n° 102 *" Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170"*.
- VISTO** il D.Lgs. 15 novembre 2017, n. 183 di *"Attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25/11/2015, relativa alla limitazione delle emissioni in atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 della Legge 12 agosto 2016, n 170"*;
- VISTO** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 268 del 18 luglio 2018 di approvazione del *"Piano Regionale di tutela della qualità dell'aria in Sicilia"* elaborato in conformità al Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 e ss.mm.ii. di attuazione della direttiva 2008/50/UE;
- VISTA** la legge regionale 15 maggio 1986 n. 27 Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano nelle pubbliche fognature e modifiche alla legge regionale 8 giugno 1977, n. 39 e successive modificazioni e integrazioni;

- VISTO** l'art. 40, comma 1, lettera d) della sopracitata L.R. 27/1986 che attribuisce ai Comuni le competenze per il rilascio delle autorizzazioni degli scarichi provenienti da insediamenti produttivi che non recapitano in pubbliche fognature previo parere della ex Commissione Provinciale per la Tutela dell'Ambiente e la lotta contro l'inquinamento competente per territorio;
- VISTA** la Circolare del Dirigente Generale di questo Dipartimento n. 36570 del 04/08/2014 avente ad oggetto "Chiarimenti in ordine al parere endoprocedimentale previsto dall'art. 40 della L.R. 27/1986 nelle autorizzazioni allo scarico dei reflui il cui soggetto istituzionale competente è il Comune";
- VISTO** la deliberazione di Giunta n. 239 del 27 giugno 2019 di approvazione del "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016 n. 3 modifica del D. P. Reg. 18 gennaio 2013 n.6 e successive modifiche ed integrazioni" con la quale è stato approvato, tra gli altri, il nuovo funzionigramma di questo Dipartimento Regionale dell'Ambiente;
- VISTO** il D.P.Reg. n. 2799 del 19 giugno 2020 con il quale, in esecuzione della Delibera della Giunta Regionale n. 256 del 19 giugno 2020, è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale Ambiente al Dott. Giuseppe Battaglia;
- VISTO** l'affidamento ad interim dell'incarico di Responsabile della Struttura Territoriale Ambientale di Messina a Dott. Antonino Lo Dico, prot. ARTA n. 11733 del 28/02/2022;
- VISTO** il D.D.G. n. 6 del 13/01/2022 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente con il quale è stato conferito alla dott.ssa Rosa Commendatore l'incarico di Dirigente Responsabile dell'U.O.B. Territoriale Ambientale 2 di Messina.

PREMESSO:

- ✓ che la Città Metropolitana di Messina, V Direzione Ambiente e Pianificazione – Ufficio AUA, a seguito di richiesta AUA pervenuta dal SUAP di San Pier Niceto (ME) – pratica n. 01751220839-28032021-1914 Ditta SA FIRE PROTECTION S.R.L., con nota prot. 0035389/21 del 18/10/2021 (prot. ARTA n. 71218 del 19/10/2021), per l'attività di costruzione e manutenzione di impianti e apparecchiature antincendio e attività di granigliatura per manutenzione estintori usati, nello stabilimento sito in C.da S. Biagio s.n.c., zona industriale NCT Comune di San Pier Niceto (ME), foglio di mappa 1 particella 970, indice la conferenza di servizi in modalità telematica per il 16/11/2021;
- ✓ che questo Ufficio, STA di Messina, non avendo ricevuto alcuna documentazione necessaria ai fini dell'istruttoria, con nota prot. 72293 del 22/10/2021, ne richiede la trasmissione al SUAP del Comune di San Pier Niceto;
- ✓ che il SUAP del Comune di San Pier Niceto trasmette il 26/10/2021 via pec l'istanza AUA della Ditta SA FIRE PROTECTION S.R.L. (prot. ARTA n. 73261 del 27/10/2021), con la documentazione tecnica progettuale:
 - 01751220839-28032021-1914.SUAP.PDF (Riepilogo Pratica SUAP)
 - 01751220839-28032021-1914.002.PDF (Planimetria generale scala 1:200)
 - 01751220839-28032021-1914.005.PDF (Allegata ricevuta di versamento tramite conto corrente postale)
 - 01751220839-28032021-1914.013.PDF (Fotogramma dal satellite dello stabilimento)
 - 01751220839-28032021-1914.014.PDF (Carta IGM 1:25000 con l'indicazione del sito)
 - 01751220839-28032021-1914.017.PDF (Scheda dell'impianto di abbattimento punto di emissione E1)
 - 01751220839-28032021-1914.018.PDF (Scheda dell'impianto di abbattimento punto di emissione E3)
 - 01751220839-28032021-1914.019.PDF (Scheda dell'impianto di abbattimento punto di emissione E2)
 - 01751220839-28032021-1914.020.PDF (Relazione tecnica)
 - 01751220839-28032021-1914.021.PDF (Quadro riassuntivo delle emissioni)
 - 01751220839-28032021-1914.022.PDF (Planimetria punti di emissione)
 - 01751220839-28032021-1914.034.PDF (Dimensionamento vasca prima pioggia)

per i seguenti titoli abilitativi richiesti:

- Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte III del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e all'art. 40 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 27;
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- ✓ che la Città Metropolitana di Messina, V Direzione Ambiente e Pianificazione - Ufficio AUA, con nota prot. 0039111/21 del 17/11/2021 trasmette il verbale della conferenza di servizio del 16/11/2021 in cui viene richiesta documentazione integrativa. Si evidenzia, nello stesso verbale, che la Ditta è in possesso di un'autorizzazione rilasciata dall'IRSAP (All. I) per lo "scarico dei reflui nella rete consortile", prot. 5515/2018 del 22/02/2018 (con validità di quattro anni dalla data del rilascio), "la conferenza concorda nell'opportunità di coinvolgere l'IRSAP vista la necessità di autorizzare un nuovo scarico (acque di dilavamento) nella rete consortile";
- ✓ che la Città Metropolitana di Messina, V Direzione Ambiente e Pianificazione – Ufficio AUA, a seguito delle integrazioni trasmesse dalla Ditta SA FIRE PROTECTION S.R.L., pervenute tramite SUAP, con nota prot.

Pag. 3/7

0042362/21 del 15/12/2021 (prot. ARTA n. 84896 del 16/12/2021) indice nuova conferenza di servizi in modalità telematica per il 11/01/2022;

- ✓ che questo Ufficio, STA di Messina, non avendo ricevuto la documentazione integrativa, con nota prot. 85580 del 21/12/2021, ne richiede la trasmissione al SUAP del Comune di San Pier Niceto;
- ✓ che il SUAP del Comune di San Pier Niceto trasmette il 20/12/2021 via pec integrazione pratica AUA della Ditta SA FIRE PROTECTION S.R.L. (prot. ARTA n. 86321 del 23/12/2021) con allegati:

- ASP MESSINA CABINA VERNICIATURA.pdf
- Autorizzazione_Definitiva_Scarico_SA_FIRE_PROTECTION_signed.pdf
- INCARICO FIRMATO.pdf
- Nota prot. 12402 del 26/01/2021 - Licenza di Attingimento - Ditta SA FIRE PROTECTION s.r.l. pdf
- PARERE ASP.pdf
- PLANIMETRIA LOCALIZZAZIONE POZZO.pdf
- PLANIMETRIA SCARICO ACQUE NERE.pdf
- PLANIMETRIA SCARICO ACQUE NON NERE.pdf
- Rapporto analisi reflui 23.06.2020.pdf

- ✓ il Comune di San Pier Niceto – Ufficio Tecnico, con nota prot. 387 del 13/01/2022 (prot. ARTA n. 2126 del 17/01/2022) esprime il parere di competenza in ambito urbanistico, igienico sanitario ed acustico, nell'ambito della AUA: *"purere favorevole in termini di compatibilità urbanistica e igienico-sanitaria dell'attività in oggetto, ai sensi del D.P.R. 380/2001 e del R.D. 1265/1934, ed inoltre autorizza la Ditta SA FIRE PROTECTION S.R.L. allo scarico delle acque meteoriche provenienti dalle reti di drenaggio, nella rete acque bianche comunali"*;
- ✓ il SUAP del Comune di San Pier Niceto trasmette il 18/01/2022 via pec (prot. ARTA n. 2987 del 18/01/2022) il verbale della CdS del 11/01/2022, con allegato (All.1) nota IRSAP assunta al protocollo generale della Città Metropolitana di Messina prot. 0043380/21 del 23/12/2021, con la quale l'IRSAP ribadisce la propria competenza dell'autorizzazione allo scarico nella rete fognaria delle acque nere, rimanendo di competenza comunale la gestione della rete di drenaggio delle acque meteoriche" e conferma il provvedimento rilasciato con prot. 5515 del 22/02/2018;

CONSIDERATA la richiesta della Ditta SA FIRE PROTECTION S.R.L., in fase di istanza di AUA, per l'attività di costruzione e manutenzione di impianti e apparecchiature antincendio e attività di granigliatura per manutenzione estintori usati, nello stabilimento sito in C.da S. Biagio s.n.c., zona industriale NCT Comune di San Pier Niceto (ME), foglio di mappa 1 particella 970.

La Ditta, come riportato nella relazione tecnica, per l'attività di costruzione delle apparecchiature antincendio, *acquista acciai di vario tipo e di varie dimensioni, che successivamente sono sottoposti alle seguenti lavorazioni: - taglio; - fresatura; - tornitura; - troncatrice; - piegatura; - saldatura (ove prevista); - sgrassaggio (ove prevista la verniciatura); - verniciatura (in alcuni casi); - assemblaggio. A tale scopo la ditta intende utilizzare i seguenti macchinari: - sega a nastro; - vari tipi di frese; - tornio; - troncatrice a disco; - punzonatrice; - piegatubi; - saldatrici di tipo MAG e TIG; - cabina di verniciatura a secco pressurizzata.*

Tutte le operazioni di lavorazione dei metalli sono esclusivamente di tipo meccanico e non è previsto alcun tipo di taglio termico.

Alcuni pezzi prodotti o acquistati, quali tubi di acciaio al carbonio ASTM A106 di vario diametro, flange in acciaio al carbonio ASTM A105, tubi in acciaio inox di vario diametro, curve, profilati di acciaio richiedono un trattamento di saldatura.

La ditta, per ridurre la diffusione di tali inquinanti nell'ambiente di lavoro, ha predisposto un'area di saldatura con un braccio autoportante aspirante che consiste nel catturare gli inquinanti aerodispersi il più vicino possibile alla sorgente di emissione (max 25-30 cm), prima che essi possano diffondersi nella zona delle vie respiratorie e disperdersi nell'atmosfera del locale di lavoro. L'aria di saldatura aspirata tramite la cappetta snodata, attraversa la tubazione realizzata in robusta lamiera, giunge al ventilatore avente portata teorica di 1500 mc/h e da qui al sistema di filtrazione e quindi fuoriesce all'esterno attraverso un unico camino di espulsione (punto di emissione E2).

Il ciclo di lavorazione è costituito dalle seguenti fasi: - sgrassaggio dei pezzi; - asciugatura; - verniciatura; - essiccazione.

Per tale ciclo di lavorazione è utilizzata una cabina/forno di verniciatura a secco realizzata in lamiera di acciaio zincato, posta all'esterno dello stabilimento. La cabina è munita di un apparato di termoventilazione che immette una quantità di aria filtrata ed eventualmente riscaldata (circa 30000 m3/h) dall'alto e da due gruppi di estrazione aria, che aspirano da 2 pedane laterali circa 40000 m3/h di aria, che dopo filtrazione, viene espulsa all'esterno da un camino (punto di emissione E1). Il riscaldamento dell'aria, se richiesto, è effettuato tramite bruciatore Riello mod. Rg 5D, alimentato a gasolio, della potenzialità termica di 254000 Kcal/h, i cui fumi di combustione sono

espulsi tramite apposito camino (punto di emissione E0).

Oltre alla costruzione di nuovi impianti antincendio, la ditta si occupa della manutenzione dei vecchi estintori già utilizzati in commercio. Tale operazione comporta un doppio tipo di emissione in atmosfera:

- la granigliatura;
- la verniciatura/essiccazione.

Al fine di garantire le migliori condizioni operative ed ambientali l'impianto è costantemente mantenuto in depressione da un sistema di abbattimento ed aspirazione delle polveri costituito da un filtro autopulente a cartucce con relativo aspiratore (punto di emissione E3).

CONSIDERATO che per quanto attiene le emissioni in atmosfera:

Le attività che producono emissioni di polveri avvengono in un ambiente confinato dotato di cappe di aspirazione che convogliano l'aria aspirata nell'impianto d'abbattimento polveri e da qui tramite punti di emissione E₁, E₂, E₃ all'atmosfera.

P. E	Provenienza	Portata (Nm ³ /h)	Inquinante	Altezza camino (m)	Impianto di abbattimento
E ₁	Cabina Verniciatura/Essiccazione	37270	Polveri Solventi (come C.O.T.)	12	F.T. + C.A.
E ₂	Stazione di saldatura	1398	Polveri totali Polveri inorganiche NOx	12	F.T.
E ₃	Impianto di granigliatura	2795	Polveri	12	Filtro a cartucce

CONSIDERATO che per la gestione acque, aree ed impianti:

L'IRSAP con nota assunta al protocollo generale della Città Metropolitana di Messina prot. 0043380/21 del 23/12/2021, rilascia l'autorizzazione allo scarico nella rete fognaria delle acque nere.

Il Comune di San Pier Niceto – Ufficio Tecnico, con nota prot. 387 del 13/01/2022 (prot. ARTA n. 2126 del 17/01/2022) esprime “parere favorevole in termini di compatibilità urbanistica e igienico-sanitaria dell'attività in oggetto, ai sensi del D.P.R. 380/2001 e del R.D. 1265/1934, ed inoltre autorizza la Ditta SA FIRE PROTECTION S.R.L. allo scarico delle acque meteoriche provenienti dalle reti di drenaggio, nella rete acque bianche comunali”;

CONSIDERATO che la Ditta SA FIRE PROTECTION S.R.L. per le attività di saldatura e verniciatura è provvista di atto autorizzativo in corso di validità: PRESA D'ATTO n. 17/2016 prot. 29959/16 del 21/09/2016, rilasciata dalla Direzione Ambiente della Città Metropolitana di Messina, di adesione alle Autorizzazioni in via generale per le emissioni in atmosfera di cui alla D.D. n. 64 del 13/10/2009 (verniciatura E₁) e D.D. n. 65 del 13/10/2009 (saldatura E₂);

RITENUTO di poter procedere alla formulazione del parere endoprocedimentale di competenza per le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nell'ambito del procedimento di autorizzazione unica ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 in oggetto;

RITENUTO di considerare il presente parere suscettibile di revoca o modifica ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente.

Questo Ufficio, per quanto sopra visto, ritenuto e considerato, fatti salvi eventuali altri pareri e/o visti e/o autorizzazioni che dovranno essere acquisiti da altri Enti, per l'attività della Ditta SA FIRE PROTECTION S.R.L. di costruzione e manutenzione di impianti e apparecchiature antincendio e l'attività di granigliatura per manutenzione estintori usati, nello stabilimento sito in C.da S. Biagio s.n.c., zona industriale NCT Comune di San Pier Niceto (ME), foglio di mappa 1 particella 970, esprime parere favorevole per le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nel rispetto dei limiti di emissione indicati nella tabella e prescrizioni.

Valori limiti di emissione

P. E	Provenienza	Portata m ³ /h	Inquinante	V.L.E (mg/Nm ³)	Sistema di abbattimento
E ₃	Impianto di granigliatura	2795	Polveri totali ⁽¹⁾	20	Filtro a cartucce

Il gestore dello stabilimento dovrà rispettare le prescrizioni di cui al seguente elenco:

1. il gestore, in merito alle verifiche da effettuare sul punto di emissione E_3 in regime di autocontrollo dovrà eseguire, con frequenza annuale, le verifiche analitiche, dandone congruo preavviso alle Autorità di controllo;
2. i valori limite di emissione sono fissati sulla base di quanto dichiarato dal gestore dello stabilimento negli elaborati tecnici prodotti ed in conformità alle pertinenti norme previste dalla parte V del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
3. i condotti, le sezioni e i siti di prelievo, le piattaforme di lavoro relativi all'esecuzione di misurazioni delle emissioni periodiche manuali o automatiche dovranno essere conformi ai requisiti strutturali e tecnici, indicati nella norma tecnica UNI EN 15259:2008 ed alle considerazioni di natura pratica relative agli strumenti di misura descritti nella norma UNI EN ISO 1691-1-1:2013;
4. l'accesso alle postazioni di prelievo deve avvenire in sicurezza, in accordo alla normativa di settore vigente (D.Lg. n. 81/2008 e ss.mm.ii.), presso i punti di misurazione dovrà essere disponibile quanto necessario (alimentazione elettrica, servizi ausiliari, ecc.) per permettere l'esecuzione dei campionamenti, assicurando le opportune condizioni di protezione dagli agenti atmosferici per gli operatori e le apparecchiature;
5. i risultati analitici dei controlli a carico del gestore dovranno riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione, così come descritta e documentata nel metodo di campionamento/analisi impiegato. Il valore limite si intende rispettato se la concentrazione, calcolata come media dei valori analitici di almeno tre campioni consecutivi che siano effettuati secondo le prescrizioni dei metodi di campionamento e che siano rappresentativi di almeno un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, non supera il valore limite di emissione. Nel caso in cui i metodi di campionamento individuati nell'autorizzazione prevedano, per specifiche sostanze, un periodo minimo di campionamento superiore alle tre ore, è possibile utilizzare un unico campione ai fini della valutazione della conformità delle emissioni ai valori limite;
6. nel caso il gestore, nei controlli di propria competenza, accerti che i valori misurati siano superiori ai valori limite prescritti, è tenuto a comunicarli agli Enti competenti per il controllo e alla STA di Messina entro le successive 24 ore;
7. il gestore dovrà assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria dei sistemi di abbattimento (filtri), al fine di garantire la perfetta efficienza, secondo le indicazioni del fornitore in accordo alle condizioni di utilizzo;
8. gli Organi di controllo (Città Metropolitana e ARPA Sicilia S.T. di Messina), effettueranno con periodicità annuale, o ogni qual volta lo ritengano necessario, la verifica del rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti, anche in concomitanza con gli autocontrolli a carico del gestore;
9. in caso di impossibilità ad effettuare i controlli periodici o in caso di fermo prolungato di un impianto con emissioni convogliate in atmosfera, il gestore dovrà provvedere a darne comunicazione preventiva ed a giustificare adeguatamente il mancato adempimento;
10. ai sensi dell'art. 271, commi 14 e 20-ter, del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., in caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, il gestore dovrà procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile ed informare tempestivamente (fax; e-mail, ecc.) STA di Messina, la Città Metropolitana di Messina e la S.T. ARPA di Messina. Dovrà inoltre essere annotato su apposito registro, secondo lo schema riportato in appendice 2 dell'Allegato VI, alla Parte quinta, del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., il motivo dell'interruzione del funzionamento degli impianti, nonché la data e l'ora dell'interruzione e del ripristino e la durata, in ore, della fermata. Detto registro deve essere tenuto a disposizione degli Organi competenti al controllo;
11. le relazioni di analisi e le relazioni periodiche dovranno essere trasmesse, anche a mezzo elettronico, all'Area 2/DRA – STA di Messina e agli Organi di controllo (Città Metropolitana di Messina e Struttura Territoriale di ARPA Sicilia competente per territorio) entro 60 giorni dalla data del campionamento;
12. ai sensi dell'art. 269, comma 8 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., ogni modifica che comporti una variazione di quanto indicato nel progetto o nella relazione tecnica allegati alla domanda A.U.A. deve essere comunicata alla STA di Messina, alla Città Metropolitana di Messina, al S.U.A.P. di Messina e alla S.T. ARPA di Messina. In caso di modifica sostanziale dovrà essere presentata domanda di aggiornamento dell'autorizzazione;
13. per le emissioni diffuse, in ciascuna fase di manipolazione, produzione, trasporto, carico e scarico, stoccaggio di prodotti polverulenti, dovranno essere rispettate le prescrizioni e le direttive contenute nell'Allegato V della parte V del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., in particolare:
 - ✓ le superfici pavimentate di piazzali ed aree soggette a movimentazione e transito di automezzi devono essere mantenute pulite, provvedendo periodicamente, e comunque in caso di necessità, alla rimozione del materiale polverulento ed al lavaggio;
 - ✓ i mezzi utilizzati per il trasporto dei materiali dovranno essere dotati di sistemi di contenimento delle emissioni diffuse;

- ✓ osservanza del D.A. 24/09/2008 n.154/GAB "Approvazione delle linee guida per il contrasto del fenomeno delle emissioni odorigene nell'ambito della lotta all'inquinamento atmosferico";
14. il gestore dovrà relazionare, con periodicità almeno annuale, agli Organi di controllo (S.T. ARPA di Messina e Città Metropolitana di Messina) competenti per territorio ed alla STA di Messina, sugli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni diffuse e puntuali e sull'attività di manutenzione dei sistemi di abbattimento e contenimento al fine della loro efficacia;
 15. la gestione dello stabilimento deve essere effettuata, in ogni caso, senza arrecare pericolo per la salute e per la sicurezza dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizi all'ambiente;
 16. per gli inquinanti non espressamente indicati si dovranno rispettare i limiti dell'Allegato I, Parte V del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;

Il mancato rispetto delle previsioni progettuali, delle prescrizioni e/o condizioni sopra riportate, annulla l'efficacia del presente parere endoprocedimentale. È fatto salvo l'obbligo di adeguamento degli impianti con l'evolversi della normativa di settore.

Per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento si rimanda agli elaborati allegati che costituiscono parte integrante del presente parere. Si rimanda altresì ai contenuti ed alle prescrizioni tecniche del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. e/o delle altre norme tecniche di settore vigenti in materia.

Il venir meno del rispetto delle previsioni progettuali e delle prescrizioni sopra riportate annulla l'efficacia del presente parere.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto entro 60 giorni dalla notifica ricorso al T.A.R. e entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana.

Si invita a trasmettere a questo Ufficio e al Dipartimento Regionale dell'Ambiente copia dell'A.U.A. che sarà rilasciata.

Il Dirigente
UOB Territoriale Ambientale 2 - Messina
Dott.ssa Rosa Commendatore



IL DIRIGENTE AD INTERIM S.T.A. DI MESSINA

Dott. Antonino Lo Dico

